

	CONTRATTO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SPAZI	
	UNIVERSITARI	
	Il presente contratto è sottoscritto tra il Dott. Stefano Corazza, nato a Bologna	
	il giorno 11 giugno 1960, nella sua qualità di Dirigente Area del Patrimonio	
	dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con sede in Bologna, Via	
	Acri 3 Bologna , C.F. 80007010376 e P.IVA n. 01131710376, di seguito con-	
	cedente,	
	e	
	il Dott. Ghribi Mounir nato a Ain Draham (Tunisia) il 7/1/71 –	
	C.F. GHRMNR71A07Z352B - che agisce in qualità di Direttore della Direzione	
	Servizio di supporto tecnico–scientifico per l'internazionalizzazione, la comu-	
	nicazione, l'alta formazione e la promozione della ricerca dell'Istituto Nazio-	
	nale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS - con sede legale in	
	Trieste, via Grotta Gigante 42/c, Sgonico - C.F./P.IVA 00055590327, che di-	
	chiara di avere i poteri per la sottoscrizione del presente contratto, documento	
	di identità n° CA28218IW rilasciato dal Comune di Trieste il 25/5/21 scad.	
	07/01/2032 (di cui è stata consegnata copia agli uffici) di seguito concessiona-	
	rio.	
	<b>Art. 1) Oggetto e corrispettivo</b>	
	Con il presente atto l'Università concede in utilizzo temporaneo le aule A (342	
	posti), B (412 posti), C (100 posti), D (100 posti), G (100 posti) site in Bologna,	
	via Andreatta n. civico 8, per le seguenti date:	
	- Lunedì 6 febbraio 2023 dalle ore 12:00 alle ore 19:30;	
	- Mart 7, Merc 8, Giov 9 febbraio 2023 dalle 8:00 alle ore 19:30.	
	1	

per lo svolgimento del 41° Convegno del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida.

La presente concessione è sottoscritta ai sensi del *Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna* (emanato con Decreto Rettorale n.1191/2015 e s.m.i.) di seguito Regolamento.

Gli spazi vengono concessi esclusivamente per lo svolgimento dell'iniziativa sopra indicata, è pertanto vietata ogni altra utilizzazione.

La concessione è effettuata a fronte del corrispettivo di Euro 3.102,00 + iva

Si precisa che la struttura è aperta dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il concessionario si impegna a sostenere le spese di portierato al di fuori di tale orario e precisamente: per il giorno 6/2 dalle 19.30 alle 20.00, per i giorni 7-8-9 dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 19.30 alle 20.00.

A tal fine il concessionario richiederà il servizio all'impresa a ciò incaricata dall'Ateneo, chiedendo che la relativa fattura venga a sé intestata indicando nella richiesta i dati per la fatturazione. Precisamente, il concessionario richiederà il servizio di portierato (2 addetti) all'impresa Coopservice Soc. coop. – email: [biagio.maddamma@coopservice.it](mailto:biagio.maddamma@coopservice.it)

Di tali adempimenti si impegna a dare immediata comunicazione al concedente all'indirizzo email [asb.san-giacomo@unibo.it](mailto:asb.san-giacomo@unibo.it).

## **Art. 2) Attrezzature**

Il concessionario dà atto che gli spazi vengono concessi con le seguenti attrezzature: Microfoni: n° 5 microfoni "a cravattino" (aule A,B,C,D,G), n° 5 microfoni fissi (aule A,B,C,D,G) , n° 2 microfoni portatili (aule A e B); n° 5 video-proiettori; n° 5 schermo proiezioni; n° 5 pc; n° 4 tavoli.

**Art.3) Allestimenti**

Negli spazi utilizzati e per il periodo in oggetto, viene concessa la possibilità di effettuare gli allestimenti per il servizio catering, che verrà allestito con tavoli negli spazi interni comuni.

Per i sopra indicati allestimenti/installazioni/servizi, per i quali l'Università rimirà parte terza, in quanto esclusivamente concedente gli spazi, il concessionario assume solidalmente con l'esecutore incaricato ogni responsabilità per ogni atto o fatto a questi riconducibili, nonché per danni a cose o persone da questi determinati. Resta pertanto esclusa qualsiasi responsabilità a carico dell'Università.

**Art. 4) Referente**

Il concessionario nomina, inoltre, come proprio referente ai fini del presente contratto il Sig. Alessandro Rebez, che si rende reperibile ai seguenti recapiti:  
n. di cellulare: +39 329 7506081; e-mail: [segreteria@ogs.it](mailto:segreteria@ogs.it).

**Art. 5) Autorizzazioni**

Il concessionario è obbligato a munirsi, a propria cura e spese, delle licenze ed autorizzazioni eventualmente occorrenti in relazione all'iniziativa oggetto del presente contratto, intendendosi esclusa ogni responsabilità del concedente per eventuali omissioni e inosservanze.

Si impegna, pertanto, ad adempiere agli obblighi di comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o imposti dalla normativa sul diritto d'autore; ad acquisire le eventuali necessarie autorizzazioni comunali, nonché ad osservare gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di manifestazione.

Il concessionario dichiara di aver già ricevuto dall'Area Amministrativa

competente dell'Università il consenso affinché possa effettuare le seguenti

attività:

riprese televisive;  riprese fotografiche

Dichiara, altresì, che:

- gli spazi/ beni da riprodurre saranno i seguenti: le aule dove si svolge il con-  
gresso;

- le riprese sopra indicate avranno i seguenti contenuti, finalità e destinazioni:  
finalità gratuita, a documentazione dell'evento;

- i mezzi e le modalità di riprese saranno: macchina fotografica/videocamera;

- il paese nel quale il materiale verrà distribuito sarà: Italia;

- i giorni e gli orari delle riprese saranno: 6/02/2023 dalle 12:00 alle 19.30;

7-8-9/02/2023 dalle 8:00 alle 19.30.

Le riprese autorizzate dovranno riportare la dicitura "*Si ringrazia/su concessione dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna*". Il concessionario si impegna a depositare copia della ripresa effettuata presso il Settore Comunicazione di Ateneo, che ne valuterà il contenuto prima della sua diffusione. Il concessionario si impegna inoltre all'osservanza dell'art. 6 del Regolamento in caso di riproduzione di beni culturali e dell'art. 7 in caso di servizi giornalistici.

#### **Art. 6) Pubblicizzazione**

Il concessionario dichiara che pubblicizzerà la manifestazione attraverso sito web (gngts.ogs.it), newsletter all'indirizzario della comunità afferente al GNGTS, e si impegna ad utilizzare, negli strumenti di promozione e pubblicità, la dicitura "*Alma Mater Studiorum – Università di Bologna*" esclusivamente previo accordo con la Struttura universitaria concedente.

**Art. 7) Utilizzo del Logo dell'Università**

Il concessionario dichiara di essere consapevole che l'utilizzo, in qualsiasi forma e modo della dicitura sopra indicata e del logo dell'Università, è soggetto ad espressa autorizzazione del Magnifico Rettore attraverso suoi delegati. In caso di richiesta l'Università si riserva di richiedere copia del materiale in cui comparirà tale dicitura e tale logo, prima della sua diffusione.

**Art. 8) Finanziamenti dell'iniziativa – patrocinio – attività promozionale**

Con riferimento all'iniziativa in oggetto il concessionario dichiara di:

- non disporre di finanziamenti da parte di terzi;
- disporre del patrocinio da parte del Dipartimento di Fisica e Astronomia "Augusto Righi";
- di prevedere attività promozionale di beni e servizi, come sponsor per sostenere le spese legate ai coffee break e le stampe del programma, e per il cui svolgimento ha chiesto e ottenuto il nulla osta da parte ARTEC - Settore Comunicazione - Ufficio Public engagement per la divulgazione scientifica e culturale.
- non svolgere attività di tipo commerciale.

**Art. 9) Custodia dei beni e cauzione**

L'Università non assume veste di depositaria e/o di custode dei beni mobili che verranno introdotti dal concessionario e/o da terzi negli spazi concessi in uso. Sono a carico del concessionario gli oneri assicurativi e la custodia dei suddetti beni mobili, eventualmente tramite propri addetti o incaricati.

Il concessionario esonera, inoltre, l'Università da ogni responsabilità per manomissione, furto, incendio e danneggiamento dei beni mobili o quant'altro di sua proprietà o dei terzi partecipanti all'iniziativa introdotti negli spazi.

**Art. 10) Modalità di utilizzo di attrezzature e servizi tecnici**

Il concessionario dichiara di essere a conoscenza delle seguenti ulteriori condizioni:

- non è consentito l'utilizzo diretto di impianti e attrezzature ulteriori rispetto a quelli richiesti e ricevuti in dotazione dall'Università;

- l'eventuale presenza di personale tecnico incaricato dal concessionario a supporto di eventi e manifestazioni dovrà essere preventivamente richiesta e autorizzata dal concedente;

- l'eventuale utilizzo di attrezzature di terzi o di proprietà del concessionario, sia in sostituzione che in abbinamento alle dotazioni esistenti deve essere previamente autorizzato dal concedente;

- di essere tenuto ad utilizzare solo apparecchiature conformi alle leggi vigenti;

- le strutture di sostegno eventualmente impiegate dal concessionario dovranno essere autoportanti.

**Art. 11) Obblighi del concessionario, modalità di utilizzo degli spazi e delle attrezzature.**

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le disposizioni del *Regolamento* e in particolare a quelle relative all'utilizzo degli spazi e delle attrezzature e alla riconsegna. Il concessionario si impegna:

- a procedere, a propria cura e spese e nel rispetto del D.Lgs 42/04, ad eventuali interventi di ripristino e di tinteggiature di facciate, colonnato, sottoportico, pavimenti, infissi degli edifici di proprietà universitaria che dovessero essere danneggiati o imbrattati nel corso dell'iniziativa;

- a procedere a propria cura e spesa ad ogni presidio necessario a garantire il rispetto delle norme di cui al D.Lgs.81/08, assumendo a proprio ed esclusivo

carico ogni onere e responsabilità relativi;

#### **Art. 12) Fatturazione**

La fatturazione dell'importo totale comprensivo di IVA nella relativa aliquota vigente, avverrà alla restituzione dei locali. A tal fine il concessionario dichiara:

o di essere soggetto al regime dello split payment di cui all'art.17-ter del DPR. 633/1972;

o di essere soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica di cui alla legge 244/2007 e al DM 55 del 03/04/2013 (codice IPA **CE9FCE**);

La fattura dovrà essere così intestata:

- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale –

OGS

- Borgo Grotta Gigante 42/C, 34010 - Sgonico ( TS ) - Italia ;

- CF/ P.IVA 00055590327;

- Posta Elettronica Certificata: [ogs@pec.it](mailto:ogs@pec.it) . CIG: ZAE397BA95

Il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico bancario entro 30 GIORNI dalla data ricevimento fattura (conto corrente e coordinate bancarie saranno indicate nella fattura).

#### **Art. 13) Accettazione del Regolamento**

La concessione oggetto del presente contratto è effettuata in base a quanto stabilito dal *Regolamento* che il concessionario dichiara espressamente di conoscere e di accettare integralmente.

L'inosservanza del presente contratto e del *Regolamento* dà facoltà all'Università di risolverlo in ogni momento e di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

In ogni caso, qualsiasi inosservanza riscontrata sarà motivo di diniego per

richieste successive.

**Art. 14) Normativa di riferimento**

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché alle norme vigenti ed agli usi locali.

**Art. 15) Foro competente**

Per qualunque controversia inerente al presente atto, non sanabile in via amichevole, il foro competente sarà quello di Bologna. Il concedente elegge il proprio domicilio presso la propria sede in Via Zamboni n. 33 - Bologna. Il concessionario elegge il proprio domicilio in Borgo Grotta Gigante 42/C 34010 - Sgonico ( TS ).

**Art. 16) Imposta di registro e di bollo**

Il presente contratto è soggetto a:

- registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) - Tariffa parte II e dell'art. 2 bis - Tariffa parte II del DPR 131/1986. La relativa spesa è posta a carico dalla parte interessata.

- all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 -Tariffa allegato A - parte I del DPR 642/1972. La relativa spesa è posta interamente a carico del concessionario e dallo stesso direttamente assolta. Il concessionario si impegna pertanto ad assolvere al versamento dell'imposta e a dare prova dell'adempimento all'Università ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, unitamente alla restituzione del contratto firmato.

**Art. 17) – Trattamento dati personali**

Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione del contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi

dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) tutte le informazioni riferite alla controparte. L'informativa da parte dell' Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina <https://www.unibo.it/privacy>. L'informativa di Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS è reperibile alla pagina web <https://www.ogs.it/it/privacy-e-cookie-policy>

Le parti, preso atto delle vigenti norme in materia di riservatezza dei dati personali, si autorizzano reciprocamente al trattamento di tutti i dati personali con l'ausilio di strumenti elettronici nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti e alla loro memorizzazione nel proprio archivio elettronico al fine della redazione del presente atto, nonché a comunicare i dati medesimi anche a terzi in relazione agli adempimenti annessi e connessi all'atto stesso, consapevoli dei loro diritti di accesso e di rettifica previsti dagli artt.15 e 16 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR.

L'Università dichiara che:

- il trattamento dei dati riportati nel presente contratto è finalizzato unicamente alla concessione immobiliare indicata nell'oggetto del presente contratto;
- i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedurali, ad altri soggetti pubblici.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Rettore dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna con sede in Bologna via Zamboni n. 33. Responsabile del trattamento dei dati personali è la Dirigente e assegnataria dello spazio concesso, Dott.ssa Antonella Mattioli, Dirigente dell'Area Servizi Bologna dell'Alma Mater Studiorum.

**Art. 18) - Firma Digitale**

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto, che consta di N. 10 pagine a video, oltre agli allegati materialmente uniti, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013. La data del presente contratto è quella di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo dei firmatari.

Il concessionario (Ghribi Mounir)

Il concedente (Stefano Corazza)

In base all'art. 1341, comma 1 e 2, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1),2),3),4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19).

Il concessionario (Ghribi Mounir)

Firmato digitalmente da: GHRIBI MOUNIR  
Data: 02/02/2023 10:29:47

Il concedente (Stefano Corazza)